

**ATTO ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI E
RICERCHE NELL'AREA MARINA PROTETTA DI CAPO GALLO – ISOLA DELLE
FEMMINE**

TRA

La Capitaneria di porto di Palermo nella qualità di soggetto gestore pro-tempore dell'Area marina protetta di Capo Gallo - Isola delle Femmine (di seguito abbreviato in AMP), con sede e domicilio fiscale in via Francesco CRISPI 153 Palermo, Codice fiscale 80016300826, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal C.V. (CP) Raffaele MACAUDA

E

il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università di Palermo, nel seguito denominato "DISTEM" con sede in Via Archirafi 22 – 90123 Palermo, codice fiscale 80023730825 e partita IVA 00605880822, rappresentato nella persona del Prof. Valerio Agnesi, nominato Direttore con Decreto Rettorale 2755/2018 del 12/10/2018.

SI PREMETTE E CONSIDERA QUANTO SEGUE

- VISTO l'Accordo quadro sottoscritto in data 11 marzo 2021 tra La Capitaneria di porto di Palermo, nella qualità di soggetto gestore pro-tempore dell'Area marina protetta di Capo Gallo - Isola delle Femmine e L'Università degli Studi di Palermo;
- VISTO l'articolo 6 del predetto accordo, secondo cui le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto dell' accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi;
- VISTA la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un Quadro per l'Azione Comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'articolo 13 e l'Allegato VII;
- VISTO il D.Lgs. 152/2006 con il quale è stata recepita la direttiva 2000/60/CE;
- CONSIDERATO che ai sensi del predetto art. 55 del d.lgs 152/2006 l'attività conoscitiva può essere svolta, anche con forme di coordinamento e collaborazione tra i soggetti

pubblici comunque operanti nel settore, anche al fine di garantire la possibilità di omogenea elaborazione;

- CONSIDERATO che il soggetto gestore dell'AMP, tra i vari compiti, deve conoscere la qualità idromorfologica delle acque rientranti nella zona marina protetta, attraverso apposito monitoraggio, ai fini della tutela della biodiversità;
- CONSIDERATO che il DISTEM, ha tra i suoi fini istituzionali la realizzazione di attività di ricerca scientifica nell'ambito della geomorfologia marina e del monitoraggio della biodiversità e che nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio per accrescere la competitività anche sul piano internazionale e, altresì, di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;
- CONSIDERATO che il DISTEM ha le competenze e le apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle indagini e ricerche necessarie;
- CONSIDERATO che il DISTEM ha tra i suoi scopi istituzionali di terza missione quello di sviluppare attività di ricerca in stretta connessione con la domanda di sviluppo metodologico e di capacità gestionale espressa dagli attori pubblici e privati che insistono sul territorio siciliano;
- VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscrivere con firma digitale;
- VISTO l'articolo 5 comma 6 del decreto legislativo 50/2016 (Codice dei Contratti) che stabilisce le condizioni per considerare un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientrante nell'ambito di applicazione dello stesso codice;

- CONSIDERATO che il presente accordo realizza una cooperazione finalizzata a conseguire obiettivi comuni in relazione alle attività istituzionali di competenza di ciascuna delle due pubbliche amministrazioni;
- CONSIDERATO che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- CONSIDERATO che entrambe i soggetti sottoscrittori in relazione allo statuto di ciascuna amministrazione non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
- RITENUTO che sulla base delle rispettive finalità e competenze istituzionali è di reciproco interesse addivenire ad un accordo di collaborazione finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni; Tutto ciò premesso e considerato tra le parti, come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli allegati e gli atti menzionati nel presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto del presente accordo è la valutazione dello stato di conservazione del habitat del coralligeno.

Art. 3 - Modalità di esecuzione delle attività

Le attività verranno svolte secondo le modalità descritte nell'allegato tecnico al presente accordo. I soggetti parteciperanno ciascuno con le dotazioni strumentali e di personale secondo quanto indicato nell'allegato tecnico.

L'AMP:

- a) si impegna a cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse necessarie;
- b) si occuperà di organizzare e programmare incontri presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia;

c) si impegna a mettere a disposizione del DISTEM sia la documentazione esistente relativa all'AMP sia strumentazioni in suo possesso.

Il DISTEM:

a) si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità;

b) si impegna a mettere a disposizione, compatibilmente con i propri obblighi istituzionali, i propri laboratori per l'esecuzione delle indagini e per l'espletamento delle ricerche e studi di cui al Programma delle attività;

c) si impegna a coordinare, in collaborazione con l'AMP, tutte le attività sul campo e l'elaborazione dei dati necessaria al conseguimento delle finalità dello studio.

Le attività del Programma potranno formare oggetto di tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia. Il ricorso a collaboratori esterni e l'acquisizione di beni e servizi, da parte del DISTEM, dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore e nel rispetto dei principi di concorrenza partecipazione, pubblicità e non discriminazione. L'Amministrazione, inoltre, prende atto che i referenti per le attività del presente accordo saranno il C.F.(CP)Vito CIRINGIONE, o altro Ufficiale designato, per l'AMP e il prof. Gianluca SARA' per il DISTEM.

Art. 4 - Durata e decorrenza

Il presente Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di 9 mesi (nove mesi), a far data dalla notifica al DISTEM da parte dell'AMP dell'avvenuta registrazione.

Il termine finale potrà essere, tuttavia, prorogato su eventuale richiesta motivata di una delle parti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo rispetto a quello determinato.

Art. 5 - Programma delle attività

Il programma di studi e indagini è distinto per attività e relative fasi temporali così come indicato nell'allegato tecnico che è parte integrante del presente Accordo.

Con decorrenza dalla data determinata ai sensi del precedente art. 4, il DISTEM presenterà:

- a) Relazione tecnico-metodologica da trasmettere entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
- b) Relazione tecnica finale a seguito dello svolgimento dell'intero programma sugli studi applicativi esperiti comprendente ogni elaborato e prodotto previsto nell'Allegato Tecnico.

Le relazioni tecniche di cui al comma 1 saranno consegnate all'AMP nei seguenti formati:

- a) n.1 copia cartacea completa;
- b) n.1 copia in formato pdf riproducibile;
- c) n.1 copia in formato editabile attraverso gli strumenti informatici utilizzabili dall'ufficio;
- d) Prodotti sviluppati durante l'esecuzione dell'accordo.

Art. 6 - Costi e modalità di rimborso

Il valore complessivo dell'attività di studio del presente Accordo di collaborazione Scientifica è pari a 27.600 euro (Euro ventisettemilaseicento/00) di cui 4.600 € (Euro quattromilaseicento/00) in valore equivalente, è il cofinanziamento reso disponibile dal DISTEM, così come definito nell'allegato tecnico.

L'AMP contribuirà al cofinanziamento del progetto di cui al presente accordo trasferendo al DISTEM la somma pari a 23.000 € (Euro ventitremila/00), come importo massimo rimborsabile delle spese effettivamente sostenute. Si precisa che l'importo riconosciuto al DISTEM, a titolo di rimborso spese sostenute, è fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/1972 (Convenzioni e accordi di ricerca aventi a oggetto attività istituzionali); di conseguenza, si prevede l'emissione da parte di DISTEM non di fattura commerciale ma di "nota di debito".

L'importo di 23.000 € sarà così corrisposto:

1. anticipazione pari a 10.000,00 euro (diecimila/00 euro) entro giorni trenta (30) dalla ricezione della relazione metodologica di cui all'art.5 comma a;

2. Il saldo o l'eventuale recupero delle economie verrà disposto alla consegna della relazione finale di cui agli allegati ed al seguito della rendicontazione di tutte le spese ammissibili effettuate per la realizzazione delle attività.
3. I pagamenti andranno effettuati su emissione di idoneo documento fiscale (nota di debito). Tale documento, per quanto riguarda il saldo) potrà essere emesso da DISTEM solo dopo comunicazione da parte dell'AMP della positiva verifica delle spese effettuate.

Art. 7 - Costi ammissibili

Le attività previste dall'allegato tecnico, parte integrante del presente accordo, saranno rendicontate da DISTEM in base alle voci di spese, dettagliate nell'allegato stesso.

Le categorie di spesa ammesse a rendicontazione sono relative alle seguenti voci:

- a) Spese per contratti di personale, assegni di ricerca o borse di studio, posti in essere per le attività in capo al presente Accordo. Al personale occorrente per il perseguimento delle finalità del presente accordo provvederà, in via esclusiva, il DISTEM attraverso il proprio organico a livello centrale e periferico, nonché attraverso ogni altra forma contrattuale che lo stesso Dipartimento riterrà di attivare, nel rispetto della vigente normativa;
- b) Spese per consulenze e servizi, spese per noli di materiale tecnico durevole, Spese per materiale di consumo, Spese di manutenzione strumentazione analitica e di campo, Spese per noli auto comprensivi di ogni onere;
- c) Missioni;
- d) Acquisto Attrezzature finalizzato all'esclusivo svolgimento delle attività del presente progetto;
- f) Altri Costi di gestione, come indicato nel prospetto analitico dei costi riportato nell'allegato tecnico del presente Accordo.

Sono considerate ammissibili per ciascuna delle categorie sopra elencate le spese, come dettagliate nei costi riportati nell'allegato tecnico del presente Accordo, effettivamente sostenute e rendicontate nel periodo di tempo che costituisce la durata del presente

Accordo, secondo il principio della competenza temporale (periodo di ammissibilità), riconducibili e nettamente identificabili, in esclusiva alle attività del progetto.

La spesa relativa ad una delle categorie sopra indicate sarà ritenuta ammissibile se:

- non è finanziata da altre risorse pubbliche, regionali, nazionali e/o comunitarie;
- è necessaria allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi definiti tra le Parti;
- è registrata nella contabilità dell'Ente ed è identificabile in maniera chiara ed univoca;
- corrisponde a pagamenti effettivamente sostenuti e non esiste alcuna possibilità di recupero;
- è supportata per l'intero importo rendicontato da fatture o da altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, ed in regola con la normativa fiscale e contabile;
- è sostenuta nel rispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi e valori;

Art. 8 -Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità di utilizzo dei dati personali nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai

nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 9 - Proprietà dei risultati

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà delle due Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. In particolare le metodologie e linee guida sviluppate saranno rese disponibili a tutti gli enti e amministrazioni pubbliche. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.

Art. 10 - Personale - Clausola sociale

Ciascuna Parte si impegna ad adempiere, nell'esecuzione del presente accordo, a tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, a quelli relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ivi compresi quelli sulle assicurazioni sociali, provvedendo alla copertura assicurativa del proprio personale. Il personale dell'Amministrazione o altro da essa delegato, che si rechi presso ciascuna Parte per lo svolgimento dei lavori relativi al presente accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori della stessa Parte.

Art. 11 - Registrazione ed oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente ed è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Art. 12 - Elezione di Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti del presente accordo, i contraenti eleggono il proprio domicilio come segue:

- La Capitaneria di porto , soggetto gestore pro-tempore della in Palermo, Via Francesco Crispi 153;
- il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, in Palermo, via

Archirafi 22.


Art. 13 - Foro competente

Qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione che non si sia potuta definire attraverso un'amichevole composizione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo. Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida e non revocata.

Palermo,

Per l'AMP

IL COMANDANTE I.N.S.V.
C.V.(CP) Raffaele MACAUDA



Per il DISTEM

Firmato digitalmente da: Attilio Sulli
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 23/11/2021 09:09:46